

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Veneto - I Sezione, 11 aprile 2000, n. 907.

Nel procedimento di cancellazione dall'albo dei presidenti dell'Ufficio elettorale di sezione trova applicazione la normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Omissis.

Ritenuto in fatto:

che la ricorrente ha impugnato, per i motivi in ricorso dedotti, l'emarginato provvedimento, con cui il presidente della Corte d'appello di . . . , ne ha disposto la cancellazione dall'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, ai sensi dell'art. 1, IV comma, lett. e), della l. 21 marzo 1990, n. 53; sanzione, questa, prevista per coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze;

Omissis.

Considerato in diritto:

che tanto l'iscrizione, quanto la cancellazione dall'albo costituiscono espressione di una potestà amministrativa, cui è correlata una situazione soggettiva, in capo agli elettori iscritti, certamente tutelabile - attesa la loro posizione differenziata e qualificata - e da definire, in rapporto al potere esercitato d'interesse legittimo, situazione affatto distinta dal diritto di elettorato attivo e passivo, sì da escludere, nelle relative controversie, la giurisdizione del giudice ordinario;

che il procedimento di cancellazione ha natura amministrativa, e, pertanto, trovano ad esso applicazione le regole comuni di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241: segnatamente, le norme sulla partecipazione, di cui agli artt. 7 segg., non potendosi evincere alcuna deroga dalle disposizioni, di cui agli artt. 35 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e 20 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

che, nella fattispecie, come rilevato dalla ricorrente e non contestato dall'Amministrazione, non si è provveduto a dare notizia all'interessata dell'avvio del procedimento, conclusosi con l'impugnato decreto di cancellazione: sicché, già sotto tale profilo, lo stesso atto è illegittimo e va annullato;

che, inoltre, l'organo preposto, prima di procedere alla cancellazione deve adeguatamente considerare, dandone poi conto nella motivazione del provvedimento, l'effettiva gravità dell'inadempienza, tenendo presenti, tra l'altro, il pregiudizio effettivamente arrecato, la colpevolezza, gli eventuali precedenti sfavorevoli, i fattori concomitanti nel verificarsi dell'evento, nonché il comportamento successivo dell'interessato, con particolare riguardo all'impegno nell'elidere od attenuare le conseguenze della condotta censurata. Invece, nella fattispecie, non risulta dalla motivazione, genericamente riferita a "omissioni, incompletezza ed errori nelle finche riassuntive" e basata, come risulta dagli atti prodotti dall'Amministrazione, su una segnalazione collettivamente riferita a 15 presidenti di sezione, che una siffatta valutazione sia stata operata;

che sono perciò fondate le dedotte censure di violazione dell'art. 7 l. 241/90 e di eccesso di potere per carenza di motivazione;

che, sussistono, attesa la novità della questione, sufficienti motivi per compensare parzialmente in ragione di metà, le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.